

Allegato "A" al repertorio n.

Raccolta n.

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE**

### **INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION ETS**

#### **Articolo 1**

##### **(Denominazione)**

1. È costituita una Fondazione su iniziativa del Prof. Enzo Agostinelli con finalità di ricerca scientifica denominata **"INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION ETS"**.

2. La Fondazione è regolata dal presente statuto, dagli articoli 14 e ss. del codice civile, dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361 del 2000, dal D.P.R. 135 del 2003, nonché dal D.Lgs 117 del 2017.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neanche indirettamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del D.Lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore in appresso *il Codice*).

4. La Fondazione è costituita per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.

5. Essa ha durata a tempo indeterminato.

## **Articolo 2**

### **(Sede)**

1. La Fondazione ha sede in Roma.
2. Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

## **Articolo 3**

### **(Scopo)**

1. La Fondazione intende sviluppare, supportata da discipline collaterali, la ricerca scientifica del gruppo di studio internazionale, coordinato dal Prof. Enzo Agostinelli avente ad oggetto lo studio di una nuova applicazione terapeutica che utilizza l'alto contenuto di poliamine, presente nelle cellule tumorali ed in grado di essere convertite in una sorgente di metaboliti citotossici, a seguito di interazioni con specifici enzimi appartenenti al gruppo delle amino ossidasi.
2. Nell'ambito di quanto sopra descritto la Fondazione persegue in particolare, a titolo non esaustivo, i seguenti obiettivi:
  - A. Lo sviluppo della ricerca su cellule tumorali umane in coltura sensibili e multifarmaco-resistenti, e comunque su linee cellulari derivate da tumori

estremamente aggressivi, conosciuti per l'alta capacità metastatica e noti per la loro alta resistenza agli agenti citotossici. Questo studio pertanto mira ad individuare agenti che possano diminuire la detta resistenza e favorire comunque una terapia antitumorale, utilizzando sostanze naturali oppure molecole già presenti nell'organismo (le poliamine), che eviti, od almeno riduca drasticamente, gli effetti collaterali nei pazienti affetti da neoplasia;

B. la promozione e, lo sviluppo e la conduzione di attività di ricerca scientifica dedicata prevalentemente all'individuazione di terapie oncologiche non invasive;

C. l'organizzazione di laboratori di ricerca in Italia ed all'estero, che consentiranno a giovani scienziati di interagire;

D. la promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca e della formazione tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e in genere con operatori economici e sociali pubblici e privati;

E. la promozione e lo svolgimento dell'organizzazione e della gestione di corsi, stage, seminari e master di specializzazione ed in generale di attività di formazione, anche a distanza, ivi compreso il rilascio dei relativi certificati ed attestati, anche mediante l'istituzione di borse di studio;

F. il sostegno allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e

trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche, nonché la realizzazione di laboratori e centri di ricerca università-impresa dedicati a specifiche aree per studi biotecnologici ed applicativi.

#### **Articolo 4**

##### **(Attività strumentali, accessorie e connesse)**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:

A. sostenere con borse di studio per soggiorni all'estero, studenti italiani di master, di dottorato ed assegnisti di ricerca attivi nel campo della biochimica, della biologia molecolare, della biologia in generale, della genetica, delle scienze farmaceutiche e della medicina, oppure studenti stranieri.

Il supporto economico ricevuto verrà utilizzato nei laboratori, in sedi internazionali diverse, che già cooperano nell'ambito dei suddetti campi di ricerca;

B. cofinanziare posti di ricercatore per giovani studiosi italiani banditi da Enti Pubblici di ricerca, quali il MIUR oppure dalle Università, o da altri Enti Pubblici e soggetti pubblici o privati;

C. contribuire all'organizzazione di Congressi Nazionali e Internazionali ed al cofinanziamento di progetti di ricerca;

D. promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla formazione ed alla ricerca; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di

supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

E. promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;

F. promuovere e supportare le attività di cooperazione scientifica e culturale anche di istituti universitari con istituzioni nazionali ed internazionali.

## **Articolo 5**

### **(Vigilanza)**

1. L'Autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della normativa in vigore.

## **Articolo 6**

### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione costituito:

A. dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

B. dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

C. dalle elargizioni finanziarie fatte da soggetti pubblici e privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;

D. dalle somme delle rendite non utilizzate che, nel rispetto della misura stabilita nel regolamento di contabilità di cui al seguente art. 8.2), devono essere destinate ad incrementare il fondo di riserva della Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione;

E. da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti regionali e territoriali o da altri soggetti pubblici o privati;

F. da brevetti per invenzioni o altri tipi di brevetto e/o altri diritti di proprietà industriale e/o invenzioni brevettabili ed atte ad essere commercializzate dalle opere e/o dai servizi svolti a favore della Fondazione da parte di soggetti terzi, pubblici o privati.

2. Alla Fondazione si applica l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore ed in particolare il disposto di cui al 5° comma che prevede che allorquando il patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila euro e nessun centesimo), diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## **Articolo 7**

### **(Fondo di gestione)**

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

A. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

B. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;

C. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici e soggetti pubblici o privati;

D. dai contributi dei Fondatori, Aderenti Sostenitori, Aderenti Istituzionali;

E. da eventuali ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

2. Le rendite e le risorse della Fondazione vengono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ferma restando la riserva espressa di destinazione di una parte di esse all'incremento del patrimonio della Fondazione di cui al precedente articolo 6, lett. d).

## **Articolo 8**

### **(Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico ed il piano economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

3. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le relazioni che accompagnano i bilanci, predisposte dal Direttore Generale e dall'Organo di Controllo devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.



6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, è approvato un regolamento di contabilità della Fondazione al fine di regolare i compiti e le responsabilità degli organi della Fondazione in relazione agli atti comportanti spese ovvero relativi alla gestione delle entrate, nonché per individuare la quota percentuale delle somme delle rendite non utilizzate da destinare al fondo di riserva di cui all'art. 6.1), lett. d).

8. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

9. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. Per quanto ivi non espressamente previsto si fa espresso rinvio all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

## **Articolo 9**

### **(Fondatore)**

1. Promotore e Fondatore della Fondazione è il Prof. Enzo Agostinelli. Su proposta del Fondatore il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Fondatore a persone fisiche, Enti, pubblici o privati, in ragione del loro prestigio e/o della misura della loro contribuzione al fondo di dotazione e di gestione.

2. Il Fondatore nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, secondo il regolamento interno da adottarsi.

3. Gli altri due sono eletti a maggioranza dai tre membri nominati dal Fondatore salvo quanto in appresso indicato.

## **Articolo 10**

### **(Aderenti sostenitori)**

1. Le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella

stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, possono ottenere la qualifica di "Aderente Sostenitore" con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli aderenti sostenitori che eseguano versamenti annuali per importi pari ad almeno euro 30.000 (trentamila euro e nessun centesimo) hanno diritto di indicare uno dei due membri del Consiglio di Amministrazione la cui nomina non è attribuita dal presente statuto al Fondatore. Nell'ipotesi in cui gli aderenti sostenitori che maturino il detto diritto siano più di uno, l'indicazione del nominativo dovrà avvenire congiuntamente a maggioranza ed in caso di disaccordo sul nominativo sarà il Consiglio di Amministrazione a maggioranza a scegliere tra i più nominativi proposti.

3. La qualifica di Aderente Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

## **Articolo 11**

### **(Aderenti istituzionali)**

1. Sono aderenti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **(Prerogative degli Aderenti agli Scopi della Fondazione)**

1. Gli Aderenti agli scopi alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, possono proporre al Consiglio di Amministrazione progetti di ricerca ovvero finalità cui destinare le risorse della Fondazione. Le dette proposte, corredate degli elementi necessari per la deliberazione sia sotto il profilo scientifico che quello finanziario, vanno presentate al Direttore Generale della Fondazione entro il termine per la predisposizione del bilancio preventivo.

### **Articolo 13**

#### **(Organi della Fondazione)**

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Direttore Generale;
4. il Comitato Scientifico;
5. l'Organo di Controllo, quando nominato;
6. il Comitato D'Onore Internazionale se nominato.

### **Articolo 14**

#### **(Presidente)**

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Fondatore che può indicare anche se stesso. In caso di più Fondatori - per effetto di quanto previsto all'articolo 9 -

la nomina viene eseguita congiuntamente. Dura in carica per il tempo stabilito con la sua designazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale e provvede altresì alla convocazione delle riunioni dell'organo ed alla fissazione dell'ordine del giorno.

3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente indica tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente.

5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua temporanea assenza od impedimento. In caso di temporanea assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente il consigliere di amministrazione più anziano di età esercita le funzioni attribuite al Presidente.

## **Articolo 15**

### **(Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare ogni anno, su iniziativa del suo Presidente, entro il 30 novembre approva un documento contenente le linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della fondazione per l'anno successivo nonché i relativi programmi di interventi.

3. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

A. stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

B. approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati predisposti dal Direttore Generale;

C. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;

D. attribuire su proposta del Presidente la qualifica di Fondatore ai sensi articolo 9;

E. approvare i regolamenti interni della Fondazione in materia di organizzazione interna anche contabile, di approvazione dei progetti di ricerca;

F. deliberare in ordine ai rapporti di lavoro e/o collaborazione della Fondazione ivi compreso quello del Direttore Generale;

G. nominare i componenti del Comitato Scientifico e determinare le eventuali modalità del rimborso spese;

H. ratificare gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte per la Fondazione;

I. esaminare ed approvare, nel rispetto del relativo Regolamento interno, i progetti proposti dal Comitato Scientifico, verificata la loro conformità economico-finanziaria con lo scopo della Fondazione sulla base di apposita relazione del Direttore Generale;

J. deliberare su eventuali modifiche statutarie;

K. deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, sentito il Fondatore Promotore;

L. svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

4. Le funzioni di Presidente, di vice Presidente e di componente il Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito. Ai citati soggetti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per l'esercizio delle funzioni attribuite secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il vice Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono partecipare i componenti dell'Organo di Controllo.

8. All'atto dell'insediamento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Segretario dello stesso Consiglio che può essere scelto anche tra persone diverse dei suoi componenti. In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Consiglio più giovane di età.

## **Articolo 16**

### **(Convocazione e quorum)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti, con comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e da inviarsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché al Direttore Generale ed all'Organo di Controllo, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o qualunque altro mezzo che garantisca l'integrità del contenuto del documento e la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi il telefax e la posta elettronica e la posta elettronica certificata o sottoscritta con firma digitale o altrimenti equiparabile all'atto scritto secondo l'ordinamento vigente. La comunicazione di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione



e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima a non meno di un'ora di distanza da questa.

2. Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

3. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri, presenti fisicamente o a mezzo videoconferenza, unitamente a due dei componenti L'Organo di Controllo, anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti, presenti fisicamente o a mezzo videoconferenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione: per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d), e), dell'articolo 15, comma 3, che sono validamente adottate con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente .

6. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, riportato sul libro di cui

all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

7. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione si trovi in conflitto di interessi con la Fondazione è tenuto a comunicare al Consiglio il proprio conflitto evidenziandone le ragioni ed ad astenersi dalla votazione.

8. Ai contratti conclusi in violazione della prescrizione di cui al comma che precede si applica l'articolo 27 del Codice.

9. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

## **Articolo 17**

### **(Il Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella attività al medesimo affidate ed al perseguimento dello scopo della Fondazione.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento della attività di gestione della Fondazione ed in particolare provvede :

· alla vigilanza sull'attuazione delle attività della Fondazione;

- alla predisposizione del Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale con la relativa relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
  - alla predisposizione del Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
  - alla gestione dei contatti e dei rapporti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati con gli enti e le organizzazioni, pubbliche o private, che interessano l'attività della Fondazione;
  - all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
  - allo sviluppo ed alla finalizzazione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione.
  - all'amministrazione ed al coordinamento del personale della Fondazione nello svolgimento delle loro attività ed alla cura dell'organizzazione degli uffici della Fondazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
4. L'incarico di Direttore Generale ha la durata fissata all'atto della nomina e comunque non superiore ad anni 5 (cinque) e può essere confermato.

## **Articolo 18**

### **(Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico è Organo consultivo ed è composto da un numero variabile di componenti, con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici), nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali è ricompreso anche il Direttore Scientifico della Fondazione. E' presieduto dal Presidente della Fondazione.

2. Il Direttore Scientifico sovrintende alla politica scientifica della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. I componenti del Comitato Scientifico devono disporre di requisiti di elevata e comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto delle finalità statutarie.

3. Il Comitato Scientifico, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere di validità tecnico-scientifica sui progetti di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, cofinanziamenti per posti da ricercatore acquisendone, prima dell'inoltro al Consiglio di Amministrazione, il parere di congruità economico-finanziaria del Direttore Generale.

4. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore Scientifico o dal Presidente della Fondazione anche a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.

5. Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei

presenti.

6. Il Comitato Scientifico o alcuni suoi componenti possono assistere, su richiesta del Presidente e limitatamente alle materie all'ordine del giorno per le quali il Consiglio di Amministrazione ne ritenga opportuna la partecipazione, alle riunioni del Consiglio medesimo.

7. I componenti del Comitato Scientifico permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

8. I pareri espressi dal Comitato Scientifico non sono in alcun modo vincolanti per le decisioni da assumere dal Consiglio di Amministrazione.

9. La funzione di Presidente e componente il Comitato Scientifico è svolta a titolo gratuito. Ai componenti spettano unicamente il rimborso delle spese documentate secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.

10. All'atto dell'insediamento il Comitato Scientifico provvede alla nomina di un Segretario scelto tra i suoi componenti.

11. In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Comitato più giovane di età.

12. Delle riunioni del Comitato Scientifico vengono redatti specifici verbali

sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e riportati sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

## **Articolo 19**

### **(Organo di Controllo)**

1. L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) Supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i nominativi indicati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili da ciascun componente il consiglio.
2. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.
3. Il Presidente dell'Organo di Controllo, ovvero l'unico componente deve essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de “*il Codice*”, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de “*il Codice*”. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su specifica convocazione del suo Presidente o degli altri due componenti.

8. La convocazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.

9. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza fisica di almeno due di essi. Alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione Collegiale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 16.

10. Delle riunioni dell'Organo di controllo viene redatto il relativo verbale da riportarsi sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

11. I componenti dell'Organo di controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Il compenso del Presidente e dei componenti dell'Organo di controllo unitamente alle modalità del rimborso delle spese dai medesimi sostenute, viene fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della elezione.

13. I componenti dell'organo di Controllo permangono in carica 4 (quattro) esercizi ed il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica. I componenti dell'organo di Controllo possono essere confermati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

## **Articolo 20**

### **(il Comitato D'Onore Internazionale)**

Il Comitato D'Onore Internazionale è composto di un numero di membri variabili fino ad un massimo di 25 (venticinque) nominati dal Consiglio di Amministrazione tra autorità nel campo di cui si occupa la Fondazione avendo riguardo anche i risvolti sociali della ricerca. Il loro contributo è volto a sostenere la realizzazione degli scopi della Fondazione ad un alto livello scientifico e culturale.

## **Articolo 21**

### **(Estinzione e scioglimento)**



In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore, ad altre Fondazioni di ricerca scientifica del terzo settore, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore Promotore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

## **Articolo 22**

### **(Clausola di Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

## **Articolo 23**

### **(Clausola di Mediazione)**

Ciascun membro della Fondazione si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.) in ogni fase del rapporto sociale anche nell'intento di prevenire l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

#### **Accordo programmatico di conciliazione**

Qualsiasi controversia in materia di interesse sociale dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione presso uno degli organismi abilitati che sarà

individuato dalla parte che intende agire ovvero presso la Camera di Conciliazione Notarile -Adr Notariato - con sede in Roma alla via Flaminia n. 160. Il procedimento è disciplinato nel regolamento predisposto dall'organismo.

Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

#### **Articolo 24**

##### **(Norma Transitoria)**

Fino a quando la Fondazione non avrà ottenuto il riconoscimento:

il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre membrile funzioni attribuite al Direttore Generale possono essere svolte dal Presidente;

l'Organo di Controllo avrà composizione non collegiale e potrà essere nominato dopo il conseguimento del riconoscimento.